

RIVISTA DI
DIRITTO PROCESSUALE

FONDATA NEL 1924 DA
G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI

GIÀ DIRETTA DA
E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI

DIRETTORI

C. PUNZI e B. CAVALLONE

COMITATO DI DIREZIONE

M. ACONE - G. BONGIORNO

C. CAVALLINI - V. COLESANTI

L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO

G. COSTANTINO - C. FERRI

R.E. KOSTORIS - S. LA CHINA

S. MENCHINI - E. MERLIN

G. MONTELEONE - R. ORIANI

S. RECCHIONI - G. RUFFINI

A. SALETTI - L. SALVANESCHI

B. SASSANI - F. TOMMASEO

N. TROCKER - R. VACCARELLA

Gennaio-Marzo
2023

edicolaprofessionale.com/RDP



Wolters Kluwer

NICOLA TRIGGIANI

Professore ordinario nell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»

LA NUOVA UDIENZA PREDIBATTIMENTALE NEL PROCEDIMENTO PENALE MONOCRATICO: LUCI E OMBRE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La *ratio* dell'introduzione dell'udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio: dal «d.d.l. Bonafede» al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. – 3. La scelta di assegnare il ruolo di «filtro» non al giudice per le indagini preliminari, ma al giudice del tribunale. – 4. Una «scommessa» basata su un dato di «sociologia giudiziaria»: dubbi e perplessità. – 5. La previsione del giudizio immediato. – 6. Non solo ombre, ma anche luci: l'udienza predibattimentale come «udienza di smistamento» e sede di verifica dell'imputazione. – 7. Conclusioni.

1. – Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica è stato, forse, un po' trascurato nell'elaborazione dottrinale: non sono certo mancati studi pregevoli, monografie importanti, ma l'impressione è che sia stato per molti versi considerato, di fatto, un procedimento di «serie B», non meritevole di particolari approfondimenti ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Sulla disciplina del procedimento davanti al tribunale monocratico prima della «Riforma Cartabia», v., in particolare, gli studi monografici di G. Garuti, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis, G.P. Voena, XXXVI.1, Milano 2003; S. Lonati, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, 2^a ed., Torino 2017; A. Virgilio, *Il giudice unico nel settore penale. Dalla istituzione alla riforma*, Napoli 2000, spec. 199 ss.

Cfr. altresì V. Bonini, *sub artt. 549-559*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Illuminati, L. Giuliani, 3^a ed., Milano 2020, 2701 ss.; S. Corbetta, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479)*, a cura di F. Peroni, Padova 2000, 589 ss.; M.F. Cortesi, *Il procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, IV, tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. Spangher, Torino 2009, 713 ss.; G. Garuti, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, III, *Procedimenti speciali*, a cura di G. Garuti, Torino 2015, 552 ss.; G.L. Malavasi, *sub artt. 549-559*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Gaito, 4^a ed., tomo II, Torino 2012, 3407 ss.; E. Marzaduri, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, 10^a ed., Milano 2020, 719 ss.; A. Presutti, *sub artt. 549-551*, in

Eppure, i procedimenti per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico, e in particolare quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, hanno finora rappresentato una parte consistente del complesso dei giudizi trattati quotidianamente nelle aule di giustizia.

La «Riforma Cartabia», con il nuovo testo dell'art. 550, comma 2, c.p.p. – introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ossequio all'art. 1, comma 9, lett. l), l. 27 settembre 2021, n. 134 – interviene ora ad ampliare in modo significativo il novero dei reati per i quali è prevista la citazione diretta, riducendo correlativamente il ricorso all'udienza preliminare. Il catalogo è, infatti, esteso a una serie di delitti – previsti sia nel codice penale che nella legislazione speciale – puniti con pena edittale massima di sei anni di reclusione, anche se congiunta alla pena della multa, individuati dal legislatore delegato tra quelli che (in astratto) «non presentano rilevanti difficoltà di accertamento» sul piano probatorio⁽²⁾.

Bene, già questo dato meramente «quantitativo» dovrebbe indurre a prestare maggiore attenzione al procedimento con citazione diretta.

Ma ciò che va soprattutto sottolineato è che la riforma introduce innovazioni che vanno ad incidere profondamente sulla struttura del rito e, dunque, sul «modello» di accertamento per citazione diretta, che viene a perdere il suo principale connotato identitario, rappresentato dalla carenza di un controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'imputazione elevata dal pubblico ministero: innovazioni che, in linea con la filosofia di fondo del complessivo disegno riformatore, sono tese soprattutto a realizzare obiettivi di deflazione del carico dibattimentale e, quindi, di speditezza processuale, ma anche di garanzia per l'imputato⁽³⁾.

Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda, G. Spangher, 5^a ed., Milano 2017, 2797 ss.; C. Riviezzo, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in Aa.Vv., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479*, Milano 2000, 189 ss.; F. Trapella, *La citazione diretta a giudizio: una riflessione*, in *Cass. pen.* 2020, 3030 ss.

Testo revisionato e aggiornato della Relazione svolta al Convegno dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale «G.D. Pisapia» sul tema «*Il processo penale alla luce della "Riforma Cartabia"*» (Università di Foggia, 21-23 ottobre 2022).

⁽²⁾ Sui criteri adottati per la selezione dei nuovi reati da attribuire alla cognizione del tribunale monocratico con citazione diretta, v. la *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, in *Sist. pen.* 20 ottobre 2022, 145 ss.

⁽³⁾ Sulle direttive della l. 27 settembre 2021, n. 134 (recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*») in tema di riforma del procedimento monocratico v. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le*

Deflazione e accelerazione sono obiettivi particolarmente sentiti con riferimento ai procedimenti davanti al tribunale monocratico, se è vero, come è vero, che la stragrande maggioranza delle pendenze negli ultimi venti anni si è accumulata proprio presso i giudici monocratici.

È sufficiente ricordare che nel 2019 questi ultimi dovevano definire ancora oltre 605.000 procedimenti (ovvero l'81% in più rispetto al 2003). E tale difficoltà nel gestire il carico giudiziario ha riguardato sostanzialmente tutte le aree del Paese, risultando peraltro maggiore in alcuni grandi distretti giudiziari, come Roma e Napoli⁽⁴⁾.

norme immediatamente applicabili, Milano 2021, 37 ss.; A. de Sanctis, R. Ferrero, *Riforma del processo penale. Citazione diretta e tutela del contraddittorio nel nuovo giudizio di prognosi di condanna*, in *Giur. pen. web.* 2022, n. 1, 1 ss.; M. Di Iesu, *Procedimento davanti al tribunale monocratico*, in *La riforma Cartabia della giustizia penale. Commento organico alla Legge n. 134/2021*, a cura di A. Conz, L. Levita, Roma 2021, 119 ss.; V. de Gioia, S. Grassi, *La Riforma del processo penale. Il commento operativo alla Riforma della giustizia penale e alle norme sull'utilizzo dei tabulati telefonici nelle indagini*, Piacenza 2021, 49 ss.; M. Gialuz, *La «Riforma Cartabia» del sistema penale*, in M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema italiano tra crisi economica e riforma Cartabia*, Torino 2022, 313 ss.; R. Ianniello, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, in *Quest. giust.* 2021, n. 4, 156 ss.; M.R. Marchetti, *Riforma Cartabia: le direttive del dibattito*, in *Giur. it.* 2022, 1018 s.; A. Natalini, *Udienza filtro per verificare necessità, così si alleggeriscono i carichi di lavoro*, in Aa.Vv., *La Riforma del Processo Penale. Guida alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, Milano 2021, 184 ss.; A.A. Stigliano, *La nuova udienza filtro: una nuova mini-udienza preliminare? Tra (antiche) esigenze deflattive e (nuove) lungaggini processuali*, in *Percorsi pen.* 2022, n. 1, 72 ss.; C. Trabace, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *Arch. pen. (web)* 2022, n. 2, 1 ss.; nonché, volendo, N. Triggiani, *L'udienza predibattimentale monocratica*, in *Proc. pen. giust.* 2022, 143 ss.

Sulla nuova disciplina del rito monocratico dettata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (*«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*), v. F. D'Alessio, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio*, in *La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 526 ss.; M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *Sist. pen.* 2 novembre 2022, 65 ss.; A. Natale, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, a cura di A. Bassi, C. Parodi, Milano 2022, 221 ss.; A. Natalini, *Catalogo della citazione diretta esteso ai reati non complessi*, in *Guida dir.* 2022, n. 43, 45; Id., *Udienza-filtro predibattimentale: l'arma per evitare processi inutili*, *ivi*, n. 43, 51 ss.; N. Stell, *Modifiche al Titolo II «Citazione diretta a giudizio» del Libro VIII «Procedimento davanti al tribunale monocratico»*, in *Commento articolo per articolo del d.lgs. 150/2022 di attuazione della Riforma Cartabia come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, c.d. Decreto Nordio*, a cura di A. Conz, L. Levita, Roma 2022, 459 ss.

⁽⁴⁾ Per questi dati, v. J. della Torre, *I numeri della giustizia penale*, in M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessuno*, cit., 80 e 81.

Per un'analisi di significativi dati statistici in ordine ai procedimenti a citazione diretta, cfr. altresì F. Trapella, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3032 ss.

Com'è noto, il nuovo art. 554-*bis* c.p.p., introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 12, lett. a), l. n. 134/2021, prevede l'introduzione di una «udienza di comparizione predibattimentale» in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, da tenere innanzi a un giudice-persona fisica diverso da quello innanzi al quale dovrà, eventualmente, celebrarsi il dibattimento, destinata a vagliare preliminarmente – in modo più snello rispetto a quanto previsto negli artt. 416 ss. c.p.p. – la fondatezza e la completezza dell'azione penale.

Dunque, a questa udienza – come si legge nella *Relazione illustrativa del decreto legislativo* – «è stato assegnato il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine», che devono essere trasmessi integralmente al giudice *ex art. 553 c.p.p.*, «già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzino che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»⁽⁵⁾.

L'udienza risponde, però, anche ad un'altra finalità, quella di «concentrare in un momento anticipato (...) tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie»⁽⁶⁾.

Laddove il processo non sia definito nell'udienza predibattimentale con una sentenza di non luogo a procedere o con un procedimento speciale, il giudice fisserà la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni, di fronte ad un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento.

2. – Ora, per cercare di comprendere meglio la *ratio* di questa innovazione – da alcuni autori definita non solo la novità di maggior rilievo in materia, ma addirittura «una delle più significative dell'intera riforma» del processo penale⁽⁷⁾ – e per verificare conseguentemente se essa possa

⁽⁵⁾ *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 152.

⁽⁶⁾ Così, ancora, la *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 151 s, ove si osserva che queste incombenze «spesso, in ragione della loro non prevedibilità *ex ante*, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria».

⁽⁷⁾ Così A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021*, cit., 37. Di snodo «di grandissimo rilievo» parla E. Amodio, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.* 2022, 16. La novità è

davvero rispondere agli obiettivi perseguiti, sembra opportuno ripercorrere, sia pure rapidamente, l'iter legislativo sul punto.

Vale la pena innanzitutto ricordare che, in realtà, questa «nuova tipologia di *screening* dell'azione penale»⁽⁸⁾ non può ritenersi una novità assoluta, perché l'idea di prevedere una udienza anteriore all'apertura del dibattimento di primo grado nei procedimenti a citazione diretta viene da lontano⁽⁹⁾: era stata già prospettata nell'ambito dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. «legge Carotti»)⁽¹⁰⁾ ed è stata successivamente ripresa, con alcune varianti, nella proposta di articolato formulata dalla «Commissione Dalia»⁽¹¹⁾ e poi, ancora, nella c.d. «Bozza Riccio»⁽¹²⁾.

evidenziata anche nel *Parere sulla bozza di delega approvato con delibera del 29 luglio 2021 dal Consiglio Superiore della Magistratura* (in *Giur. pen. web* 2 agosto 2021).

⁽⁸⁾ Sono parole di E. Amodio, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 17.

⁽⁹⁾ Cfr. C. Trabace, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 6 s., e F. Trapella, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3030, che evidenzia «una sorta di “ritorno al futuro”».

⁽¹⁰⁾ Cfr. le parole del sen. Follieri, contenute nel *Resoconto sommario e stenografico del 6 ottobre 1999*, in *www.senato.it*: egli rammentava che la Camera dei Deputati «aveva approvato in Commissione Giustizia un nuovo momento procedimentale, che venne definito udienza predibattimentale; una scelta, questa, che non venne accolta dall'Assemblea di Montecitorio, per cui il primo punto qualificante, a giusta ragione, può essere considerato proprio quello del mantenimento dell'udienza preliminare».

⁽¹¹⁾ V. gli artt. 513-519 e 603 della *Proposta di articolato avanzata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale*, istituita con d.m. 29 luglio 2004 e presieduta dal Prof. Andrea Antonio Dalia. Per un'analisi dei contenuti del progetto – che può leggersi in *www.giustizia.it* – v. *Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia*, a cura di A. Pennisi, Milano 2008. Non è superfluo ricordare che il testo completo dell'articolato è stato poi presentato come proposta di legge alla Camera l'8 maggio 2008 dagli on. Pecorella e Costa (*Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVI Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 873*, recante «Nuovo codice di procedura penale»): in questo progetto l'udienza preliminare veniva soppressa, sostituita da una udienza di comparizione collocata nel predibattimento.

⁽¹²⁾ V. le direttive n. 66 ss. e 80 ss. della *Bozza di legge-delega elaborata dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale* istituita con d.m. 27 luglio 2006 e presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio. Per un'analisi generale della proposta di riforma – reperibile in *www.giustizia.it* – v., tra gli altri, G. Canzio, *Il Progetto «Riccio» di legge delega per il nuovo codice di procedura penale*, in *Criminalia* 2007, 167 ss.; G. Frigo, *La notificazione dell'accusa nel contesto del «Progetto Riccio» di riforma del Codice di procedura penale*, in *Giust. pen.* 2008, III, 312 ss.; G. Garuti, *I poteri decisori del giudice dell'udienza di conclusione delle indagini nel progetto di riforma del c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.* 2007, 1265 ss.; V. Maffeo, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Padova 2008, 219 ss.; R. Magi, *Appunti sulla bozza di delega per un nuovo codice di procedura penale*, in *Quest. giust.* 2007, n. 5, 867 ss.; P. Moscarini, *Sulla bozza di legge delega per un nuovo codice di procedura penale*, in *Dir. pen. proc.* 2008, n. 3, 387 ss.

A prescindere dal dato contingente, e dal giudizio che è possibile esprimere sulla nuova udienza predibattimentale, questa circostanza testimonia, ancora una volta, come le costruzioni dottrinali, le proposte di riforma elaborate in Parlamento o dalle Commissioni di studio ministeriali, anche laddove – per le più svariate ragioni – non abbiano un immediato sbocco legislativo, rappresentano sempre un patrimonio importante di idee e restano un punto di riferimento obbligato per gli studi e le proposte di modifica successivi⁽¹³⁾.

L'udienza predibattimentale è stata, poi, contemplata dall'art. 6, d.d.l. A.C. 2435, presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020 (c.d. «d.d.l. Bonafede»), che, com'è noto, ha rappresentato il testo-base all'origine dell'attuale riforma⁽¹⁴⁾: dalla relativa *Relazione illustrativa* emerge che era stata prevista per valutare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il dibattimento dovesse essere celebrato o se, al contrario, dovesse intervenire immediatamente la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, anche laddove gli elementi acquisiti risultassero insufficienti, contraddittori o comunque non consentissero l'accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio⁽¹⁵⁾.

(13) Nel senso che le proposte di riforma, anche quando non coronano il loro scopo, «costituiscono un punto di osservazione significativo perché, come un fiume carsico – prima o poi – finiranno per riaffiorare e (ri)proporsi al confronto», A. Marandola, *Il permanente dibattito sulla riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.* 2019, 1319.

(14) Cfr. *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVIII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 2435*, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso la corte d'appello».

Per un'analisi del c.d. «d.d.l. Bonafede», v. F. Alvino, *Rifondazione delle «udienze preliminari» e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in *Arch. pen. (web)* 2020, n. 2, 1 ss.; G. Canzio, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.* 2021, 5 ss.; A. Cisterna, *Indagini preliminari, controllo sui tempi delle notizie di reato*, in *Guida dir.* 2020, n. 11, 15 ss.; A. De Caro, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.* 2021, 524 ss.; M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.* 2020, n. 4, 143 ss.; F. Giunchedi, *L'insostenibile conciliabilità tra «smart» process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *Arch. pen. (web)* 2020, n. 1, 1 ss.; E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, *ivi* 2020, n. 1, 1 ss.; G. Spangher, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.* 2020, 589 ss.; Id., *Per la delega penale scommessa aperta sulla vischiosità del rito*, in *Guida dir.* 2020, n. 11, 10 ss.; nonché, volendo, N. Triggiani, *La riforma Bonafede della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.* 2020, 759 ss.

(15) Così la *Relazione illustrativa*, in *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVIII*

Dunque, tale udienza è stata concepita come un'«udienza filtro», volta a consentire, anche nei processi per i quali non era prevista l'udienza preliminare propriamente detta, «un vaglio volto a evitare la, comunque, onerosa celebrazione di dibattimenti inutili», laddove appariva «scontato o notevolmente probabile che avessero a concludersi con il proscioglimento»⁽¹⁶⁾.

L'art. 6 «d.d.l. Bonafede» è stato, poi, riformulato nella proposta di emendamenti presentata dalla «Commissione Lattanzi»⁽¹⁷⁾: modifiche recepite in buona misura dal Governo⁽¹⁸⁾ e, successivamente, dal Parlamento⁽¹⁹⁾. Come si legge nella *Relazione illustrativa delle proposte emendative*, la Commissione «ha sostanzialmente condiviso la proposta» contenuta nel d.d.l. ministeriale «di introdurre, nei procedimenti monocratici a citazione diretta di cui all'articolo 550 c.p.p., un'udienza “filtro”, volta a verificare l'effettiva necessità della celebrazione del dibattimento»: l'udienza è stata, peraltro, prevista «non solo e non tanto per fini deflattivi», quanto «soprattutto perché il dibattimento per chi è costretto a subirlo costituisce già

Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 2435, cit., 8, ove si sottolinea che l'udienza *de qua* è prevista «per valutare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire immediatamente una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o in quanto gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono l'accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio».

⁽¹⁶⁾ Così, ancora, la *Relazione illustrativa*, in *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVIII Legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti – Disegno di legge C. n. 2435*, cit., 8.

⁽¹⁷⁾ Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 e presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, con l'incarico di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435.

⁽¹⁸⁾ Il testo a fronte del d.d.l. A.C. 2435 e delle proposte di emendamento del Governo presentate il 14 luglio 2021 può leggersi in *Giur. pen. web* 22 luglio 2021, 1 ss. Sugli emendamenti approvati dal Governo, v. G.L. Gatta, *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal Governo su proposta della Ministra Cartabia*, in *Sist. pen.* 10 luglio 2021.

⁽¹⁹⁾ *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435 formulate dalla Commissione Lattanzi*, depositate il 24 maggio 2021, possono leggersi in *Sist. pen.* 25 maggio 2021, 1 ss. Il testo a fronte del d.d.l. A.C. 2435 e delle proposte di emendamento della Commissione ministeriale è pubblicato *ivi*, 27 maggio 2021, 1 ss.

In ordine ai suggerimenti della Commissione sull'udienza predibattimentale, v., in particolare, G. Spangher, *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, in *Il penalista* 7 giugno 2021; nonché, volendo, N. Triggiani, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della «Commissione Lattanzi»*, in *Arch. pen. (web)* 2021, n. 2, 1 ss.

di per sé una “pena”, che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni»⁽²⁰⁾.

L'introduzione di tale udienza – per la quale si è ritenuto opportuna la celebrazione in camera di consiglio, «avuto riguardo alla natura delle questioni da trattarsi» e «anche al fine di garantire le esigenze di riservatezza delle parti»⁽²¹⁾ – «è apparsa giustificata per un duplice ordine di ragioni, strettamente collegate tra loro e basate, da un lato, sulla constatazione dell'elevatissimo numero di esiti assolutori» registrati nei procedimenti in questione (per l'esattezza, nel periodo 2015-2019 circa il 60% delle azioni esercitate mediante citazione diretta è sfociato, alla fine del giudizio di primo grado, in una sentenza di proscioglimento), e dall'altro, «sull'esigenza logico-sistematica di affidare al controllo preventivo del giudice la corretta applicazione, da parte del pubblico ministero, del criterio di giudizio sotteso alla decisione di esercitare l'azione penale»⁽²²⁾.

Quest'ultima ragione ha assunto «una importanza ancora maggiore a seguito del mutamento di tale criterio di giudizio», proposto dalla Commissione: mutamento che avrebbe rischiato di «restare senza effetto pratico», ove non «accompagnato da un controllo sulla sua osservanza, necessariamente affidato ad un giudice»⁽²³⁾.

Da qui la scelta di introdurre un filtro giudiziale, che avrebbe consentito di celebrare il dibattimento soltanto quando il giudice «avesse ritenuto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero, come risultanti dal suo fascicolo, (...) tali da determinare la condanna dell'imputato, ove avessero trovato successivo riscontro nelle acquisizioni dibattimentali, dovendo invece, «nell'ipotesi di valutazione negativa», pronunciare sentenza di non luogo a procedere⁽²⁴⁾.

⁽²⁰⁾ Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 31.

⁽²¹⁾ V. art. 6, lett. a) «d.d.l. Bonafede», nel testo riformulato dalla stessa Commissione ministeriale. Sul punto, cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 33.

⁽²²⁾ Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 31. Per un'analisi dei dati statistici riportati nella Relazione v. J. Della Torre, *Esiti, impugnazioni, sovraffollamento ed errori giudiziari*, in M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessuno*, cit., 142 ss.; F. Trapella, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3032 ss.

⁽²³⁾ *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 31.

⁽²⁴⁾ Cfr. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 31 s., ove si osserva altresì che i procedimenti a citazione diretta «oggi comportano lo svolgimento di dibattimenti che, ispirati al sistema accusatorio, non possono non risultare impegnativi, in misura ben maggiore di quanto avveniva nel codice previgente, anche quando si definiscono con una pronuncia assolutoria». V. lett. *a-ter* dell'art. 6 d.d.l. A.C. 2435, inserita dalla Commissione.

Nella versione finale della l. n. 134/2021 (art. 1, comma 9, lett. m e comma 12, lett. d) è mutata ancora la regola di giudizio per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere sia in udienza preliminare che nella nuova udienza predibattimentale, prevedendosi che tale sentenza possa essere pronunciata laddove gli elementi acquisiti non consentano «una ragionevole previsione di condanna». E tale formula è riprodotta, oggi, rispettivamente, nell'art. 425, comma 3, c.p.p. e nell'art. 554-ter, comma 1, c.p.p.⁽²⁵⁾.

3. – Dalla *Relazione illustrativa delle proposte emendative della «Commissione Lattanzi»* emerge anche che vi è stata una lunga discussione riguardo all'opportunità di affidare questo innovativo «filtro» al giudice per le indagini preliminari ovvero se condividere la scelta del «d.d.l. Bonafede», che lo aveva attribuito ad un giudice del tribunale, ovviamente diverso da quello designato per tenere il dibattimento.

Questa seconda soluzione è stata preferita dalla Commissione sulla base di una serie di considerazioni, ed è stata poi mantenuta ferma nella versione finale approvata dal Parlamento con la l. n. 134/2021 e, di conseguenza, nel decreto legislativo che vi ha dato attuazione.

Prima considerazione. Il giudice dibattimentale è apparso «più idoneo ad effettuare la valutazione sulla sufficienza o meno degli elementi raccolti dal pubblico ministero a determinare la condanna dell'imputato», essendo il giudice che, «nella sua tipica attività, applica le regole del giudizio sulla imputazione»⁽²⁶⁾.

Seconda considerazione. Il numero dei giudici per le indagini preliminari è nettamente inferiore a quello dei giudici dibattimentali, sicché «la quantità, che comunque rimarrà elevata, delle richieste del pubblico ministero di disporre il giudizio potrà essere distribuita tra questi ultimi più equamente ed efficientemente che rispetto ai primi»⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Sulla nuova regola di giudizio prevista per l'udienza preliminare dal novellato art. 425 c.p.p. – regola valida anche per l'udienza predibattimentale monocratica – v., tra gli altri, G. Civita, *Udienza preliminare: la nuova regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, cit., 317 ss.; A. Gaito, R. Landi, «L'altare e le (forse) inevitabili vittime: osservazioni sul processo penale à la Cartabia», in *Arch. pen. (web)* 2022, n. 2, spec. 10 ss.; G. Garuti, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e «nuova» regola di giudizio*, *ivi* 2022, 1 ss.; C. Vitiello, *Modifiche al titolo IX «Udienza preliminare» del Libro V «Indagini preliminari ed Udienza preliminare»*, in *La riforma del processo penale. Commento articolo per articolo del d.lgs. 150/2022*, cit., 381 ss.

⁽²⁶⁾ V. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32.

⁽²⁷⁾ Così si legge in *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32.

Terza, e più rilevante, considerazione. L'appunto solitamente mosso al giudice dell'udienza preliminare è che, nell'alternativa tra l'emanazione di un provvedimento non motivato (decreto che dispone il giudizio) e la redazione di una sentenza motivata (di non luogo a procedere), «l'elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato ed altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo».

Bene, secondo la «Commissione Lattanzi», queste situazioni eventuali «possono trovare una efficace contropinta, sul piano psicologico, laddove la decisione meno faticosa» (quella, appunto, del decreto che dispone il giudizio, privo di motivazione) «sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura organizzativa (come è, nei grandi tribunali, la sezione giudice per le indagini rispetto alle sezioni dibattimentali), da magistrati appartenenti alla medesima struttura e, quindi, soggetti ai giudizi di stima dei colleghi»⁽²⁸⁾.

In sintesi, la previsione del filtro in sede predibattimentale (anziché ad opera del g.i.p.) è stata determinata dalla previsione che, in tal modo, «la valutazione sulla necessità del dibattimento sarà più rigorosa ed effettiva»⁽²⁹⁾.

4. – Ora, alcuni autori hanno riposto «grandi speranze» nella revisione della disciplina dei procedimenti a citazione diretta⁽³⁰⁾, sottolineando altresì che, «se l'udienza preliminare si è spesso rivelata un luogo per il passaggio delle carte, altrettanto si confida che non si dirà dell'udienza filtro predibattimentale»⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ Cfr., ancora, *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32.

La scelta della Commissione Lattanzi è stata motivata altresì alla luce di esperienze straniere di alcuni ordinamenti che affidano proprio al giudice del dibattimento la valutazione circa l'alternativa tra celebrazione del giudizio e definizione anticipata. Vengono al riguardo richiamati l'art. 622 *LECrim* spagnola che, nei procedimenti non abbreviati, assegna tale valutazione al giudice del dibattimento, e lo *Zwischenverfahren* tedesco (§ 203 StPO), tradizionalmente affidato al giudice competente a conoscere nel merito il procedimento: in entrambi i casi, peraltro, la valutazione avviene in forma cartolare e senza incompatibilità funzionale tra giudice del filtro e giudice del merito, prevista invece nel nostro ordinamento.

Sulla base di tali esperienze e, in particolare, di quella tedesca, la soluzione proposta «mira a replicarne i vantaggi, risolvendone le aporie: non solo, come già detto, quella dell'incompatibilità, ma anche quella della cartolarità, oggetto di numerose critiche nella realtà tedesca» (*Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32).

⁽²⁹⁾ V. ancora *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32.

⁽³⁰⁾ A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021*, cit., 37.

⁽³¹⁾ G.L. Gatta, *Riforma della Giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della «Legge Cartabia»*, cit., 13.

L'introduzione di questa nuova udienza – pur rispondendo a ragioni astrattamente valide – suscita in realtà non pochi dubbi e perplessità, perplessità di varia natura, in parte evidenziate già in sede di indagine conoscitiva nelle audizioni davanti alla Commissione Giustizia della Camera e nei commenti dottrinali all'originario «d.d.l. Bonafede»⁽³²⁾ e non dissipate alla luce delle modifiche via via intervenute nel complesso *iter* legislativo: tanto più se si considera che tale udienza è contemplata oggi non solo per i reati originariamente attribuiti al tribunale monocratico con citazione diretta, ma anche per tutti i procedimenti monocratici per i quali il legislatore delegato ha previsto la soppressione dell'udienza preliminare.

Premesso che si tratta di una novità strutturale, sicché non è evidentemente facile fare previsioni in ordine al concreto funzionamento dell'istituto e sui suoi riverberi in ordine ai successivi segmenti processuali⁽³³⁾, dovendo, come ogni riforma, essere sperimentata sul campo e assestarsi nell'ordinamento, appare tuttavia legittimo chiedersi – nell'ambito di un'analisi costi/benefici – se l'innovazione proposta appaia davvero adeguata a realizzare entrambi gli obiettivi individuati dalla «Commissione Lattanzi» e poi fatti propri dal legislatore: deflazione processuale, ma anche garanzia per l'imputato, che si vorrebbe sottrarre ad un dibattito inutile.

È noto che la scelta del legislatore del 1998-99 di prevedere due modelli di procedimento monocratico, uno con udienza preliminare e l'altro privo di udienza è stata aspramente criticata da alcuni studiosi, ritenendo che questo secondo modello comprometta in modo significativo le garanzie dell'imputato, lasciando «il pubblico ministero di fatto libero di

⁽³²⁾ Cfr. il *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, in www.camera.it, ove sono riportati in sintesi i contenuti delle audizioni di esponenti della Magistratura, dell'Accademia e delle Associazioni professionali. Al di là delle sfumature delle varie posizioni, dall'indagine conoscitiva è emersa la netta contrarietà della quasi totalità degli auditi: solo l'Associazione Nazionale Magistrati valutava positivamente l'istituzionalizzazione della c.d. «udienza filtro» nel giudizio di primo grado, sottolineando, peraltro, l'indispensabile esigenza di adeguamento degli organici della magistratura.

In dottrina, in senso critico, cfr. G. Canzio, *Ancora una riforma del processo penale?*, cit., 8; A. De Caro, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020*, cit., 530; M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera*, cit., 182 s.; E.N. La Rocca, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale*, cit., 12; nonché, volendo, N. Triggiani, *La riforma Bonafede della giustizia penale*, cit., 770.

⁽³³⁾ «Quando in una riforma si inseriscono elementi di assoluta novità il cortocircuito non può essere escluso, mentre le modifiche di istituti consolidati possono tener conto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturatasi nel tempo. Quando si introducono novità strutturali si naviga in mare aperto». Così G. Spangher, *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato*, cit., 1.

trarre a giudizio l'imputato senza che vi sia una verifica imparziale sulla non superfluità del dibattimento»⁽³⁴⁾.

Ma – com'è pure noto – l'esperienza maturata in oltre trent'anni di vigenza del codice in ordine all'udienza preliminare, non può certo dirsi positiva, dal momento che questa udienza non ha affatto risposto alla finalità per la quale era stata introdotta nel codice del 1988, ovvero di filtro contro le imputazioni azzardate, tant'è vero che alcuni studiosi ne avevano proposto da tempo la soppressione, attribuendo anche ad essa un inutile allungamento dei tempi del processo e la dispersione di preziose risorse⁽³⁵⁾.

Proprio la consapevolezza sulla scarsa capacità di filtro dell'udienza preliminare e sulla sua incidenza negativa sui tempi complessivi del processo⁽³⁶⁾ ha, del resto, indotto la «Commissione Lattanzi» e poi il legislatore a prevedere una sensibile «riduzione dei reati per i quali l'esercizio dell'azione penale è “mediato” dall'udienza preliminare», estendendo, in modo speculare le attribuzioni del tribunale monocratico nel rito a citazione diretta⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Così C. Cesari, *Azione ed inazione*, in A. Camon, C. Cesari, M. Daniele, M.L. Di Bitonto, D. Negri, P.P. Paulesu, *Fondamenti di procedura penale*, 3^a ed., Milano 2021, 458, secondo la quale ciò comporta il rischio, «da un lato di compromettere l'economia processuale svolgendo più dibattimenti di quanti sarebbero effettivamente necessari, dall'altro, di ledere le ragioni della difesa, che perde un'occasione preziosa per evitare la fase del giudizio, facendo valere precocemente i propri argomenti ed elementi a favore». In tal senso, v. già, tra gli altri, G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, 12^a ed., Torino 2017, 630 ss.

⁽³⁵⁾ Cfr., tra gli altri, M. Daniele, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *Sist. pen.* 2020, n. 1, 131 ss.; M. Daniele, P. Ferrua, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *Dir. pen. cont.* 2019, n. 5, 79.

Sulle criticità evidenziate dall'udienza preliminare, v., tra gli altri, F. Cassibba, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *Arch. pen. (web)* 2019, n. 3, 1 ss.

Nel senso che l'udienza preliminare dovesse essere rilanciata e rivitalizzata attraverso il rafforzamento degli istituti deflattivi, a partire dai riti alternativi, v., invece, M. Bontempelli, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.* 2021, 1149 ss.; A. Scalfati, *Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l'idea di accorciare i tempi del processo*, in *Proc. pen. giust.* 2021, 506.

⁽³⁶⁾ V. *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 21: «Nonostante i plurimi interventi di modifica, dopo trent'anni i dati statistici sono impietosi e dimostrano che, nei casi in cui l'udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi) essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 gg. Complessivamente l'udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi per i quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento».

⁽³⁷⁾ In questi termini, G. Amato, *Restyling udienza preliminare: una rimediazione*

In questo contesto, corroborato dai dati statistici, la previsione di una sorta di «udienza preliminare mascherata» o «mini-udienza preliminare»⁽³⁸⁾ anche nei procedimenti a citazione diretta sembra andare in controtendenza rispetto alle esigenze di economia processuale e di efficienza del sistema, soprattutto considerando che questa udienza sarà tenuta da un giudice del dibattimento, che diventerà poi incompatibile a celebrare l'eventuale futuro giudizio dibattimentale.

Certo, la «regola di giudizio» da utilizzare è identica a quella prevista ora per i reati con udienza preliminare ovvero la «ragionevole previsione di condanna», sicuramente più stringente del passato, ma il rischio è che questa nuova udienza non costituisca affatto un «filtro» efficace – secondo gli intendimenti del legislatore –, non riuscendo ad evitare, nella maggior parte dei casi, dibattimenti superflui, con un inevitabile allungamento dei tempi, anche in processi non particolarmente complessi⁽³⁹⁾.

complessiva. Il nuovo «filtro», in Aa.Vv., La Riforma del Processo Penale. Commento alla legge n. 134 del 27 settembre 2021, Milano 2021, 150.

⁽³⁸⁾ Così la definiscono M. Gialuz, J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma del processo penale approda alla Camera*, cit., 182 s. Nel senso che si tratti «a tutti gli effetti di un'udienza preliminare (anche se definita "predibattimentale")», v. A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021*, cit., p. 37; analogamente, M. Bianchi, *Riflessioni sparse sulla "riforma Cartabia", prendendo spunto da un recente libro di G. Canzio e F. Fiecconi*, in *www.il.dirittoavente.it*, 9 settembre 2021, 4, ove si osserva che «non risponde a verità» l'asserzione, contenuta nella *Relazione della Commissione Lattanzi*, che «dell'udienza preliminare sia prevista una "ragionevole limitazione", poiché "di fatto" essa è stata estesa anche ai procedimenti a citazione diretta, se è vero che l'udienza predibattimentale in camera di consiglio, che si dovrà tenere davanti ad altro giudice, altro non è, nella sostanza, che una vera e propria udienza preliminare»; A. Marandola, *Introduzione*, in «*Riforma Cartabia*» e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano 2022, XVII; nonché E.N. La Rocca, *Il modello di riforma «Cartabia»*, cit., 34, la quale, rilevato che «il filtro» dell'udienza preliminare viene riservato, in via residuale, alle fattispecie più gravi e abolito, invece, per le altre, osserva come «quel filtro scompare per ricomparire, poi, attraverso l'introduzione di un'udienza predibattimentale in camera di consiglio».

Per C. Trabace, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 6, attese le «evidenti affinità» della nuova udienza predibattimentale «con l'udienza preliminare, oggetto di *restyling* da parte della legge-delega», non deve stupire la circostanza «che la dottrina non abbia esitato a parlare subito di "mini-udienza preliminare"»: «identici saranno infatti la regola di giudizio, la forma e il contenuto dell'epilogo decisorio nonché la disciplina della condanna del querelante alle spese e ai danni, dell'impugnazione e della revoca».

⁽³⁹⁾ In senso fortemente critico sul nuovo istituto, v., E.N. La Rocca, *Il modello di riforma «Cartabia»*, cit., 35: «Il nuovo strumento di filtro produrrà sicuramente un aggravio per la macchina della giustizia, marcatamente in contrasto con i propositi di economia processuale perseguiti dai riformatori. Probabilmente, nella mente del delegante la *cost-benefit analysis* di un simile meccanismo che impiegherebbe il doppio delle risorse umane rispetto a quelle attualmente impiegate – e tuttavia insufficienti –, ha portato a prediligere ogni tentativo utile a fare a meno del dibattimento, anche a costo di introdurre ulteriori

Quanto, poi, alle ragioni che hanno indotto la «Commissione Lattanzi» ad assegnare ad un giudice del dibattimento, anziché al g.i.p., il ruolo di «filtro» – scelta poi recepita dal legislatore – si tratta di argomentazioni tutte da dimostrare e comunque opinabili⁽⁴⁰⁾.

Riguardo all'affermazione secondo cui il giudice dibattimentale sarebbe più idoneo, in quanto «abituato» ad applicare le regole di giudizio sull'imputazione, va considerato che il g.i.p. è chiamato a verificare la correttezza della richiesta di archiviazione vincolata ora anch'essa all'esi-

«orpelli» di dubbia qualificazione che non fanno pensare affatto, così come predisposti i criteri, a soluzioni celeri ed efficienti».

Sulla stessa linea, M. Di Iesu, *Procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., 119, per il quale «Sotteso a tale udienza “filtro” si pone in realtà il concreto rischio di un appesantimento dello svolgimento dei processi, perché ogni citazione diretta a giudizio si aggrava di un'ulteriore udienza c.d. predibattimentale dagli esiti statistici incerti in ordine alla effettiva valenza deflattiva anche perché, nella valutazione della superfluità del processo, è lasciato al giudicante ampio spazio interpretativo rispetto al concetto di “ragionevole previsione di condanna”», regola di giudizio a cui il legislatore «ha voluto uniformare anche gli articoli 125 disp. att. c.p.p. (archiviazione) e 425, comma 3, c.p.p. (sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti».

In senso critico v. anche il *Parere della 5^a Commissione-Diritto e procedura penale dell'Associazione nazionale magistrati-Analisi del disegno di legge A.C. 2435 ed emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021*, in *www.lamagistratura.it*, 6 ottobre 2021: «L'udienza filtro monocratica, così come delineata, seppur rispondente a ragioni astrattamente valide, verosimilmente comporterà aggravati processuali senza alcun tipo di beneficio. I pur validi presupposti dell'azione riformatrice, difatti, rischiano di apparire disancorati dalla realtà concreta dei giudizi monocratici».

Per C. Trabace, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 20, «piuttosto che rischiare di incorrere nella “ripetizione di un errore”, il legislatore avrebbe fatto meglio ad attendere di stimare i risultati delle modifiche apportate all'udienza preliminare (art. 1, comma 9, l. n. 134/2021), in modo da poter valutare con maggiore consapevolezza se introdurre o meno un congegno simile, nell'ambito dell'iter di cui agli artt. 550 ss.».

Sulla opportunità dell'«udienza filtro» – a condizione, peraltro, che sia davvero tale e pur evidenziando numerosi profili di criticità – si è, invece, espresso il Consiglio Superiore della Magistratura dopo le modifiche proposte dalla «Commissione Lattanzi» e dal Governo (*Parere del Csm – Sesta Commissione-seduta del 29 luglio 2021*, in *www.csm.it*, 62 ss.): «i dati statistici attestano che la percentuale di assoluzioni all'esito del giudizio dibattimentale è elevatissima (oltre il 50%), sicché la previsione di una fase processuale, successiva all'esercizio dell'azione penale, volta a selezionare con rigore i processi meritevoli del passaggio al dibattimento appare molto opportuna»; ciò a condizione che «il giudice valorizzi il potere valutativo di merito che gli è stato attribuito, senza adagiarsi sul carattere prognostico e non diagnostico del giudizio che dovrà formulare».

⁽⁴⁰⁾ Cfr. G. Spangher, *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, cit., 1: «Sono sicuramente tutte da verificare le argomentazioni per le quali la valutazione di questo giudice si lascerebbe apprezzare rispetto al giudice dell'udienza preliminare, sotto i vari profili – indicati nella Relazione – peraltro a doppio taglio: maggiore idoneità valutativa, adeguato numero di giudici dibattimentali, maggiore disponibilità all'impegno motivazionale».

stenza di una «ragionevole previsione di condanna» e che la stessa regola di giudizio sarà applicata dal g.u.p. in sede di udienza preliminare ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio: sostenere, dunque, che solo il giudice dibattimentale sia adeguato a compiere tale valutazione – è stato osservato – appare «piuttosto discutibile»⁽⁴¹⁾.

Si afferma, poi, in particolare, mediante argomenti non privi di sostegno, che attribuendo il vaglio preliminare dell'imputazione agli stessi giudici del tribunale, dovrebbe auspicabilmente instaurarsi «un meccanismo virtuoso». In proposito si è osservato che si tratta di «una sorta di scommessa pragmatica»⁽⁴²⁾: la scelta di collocare il filtro davanti allo stesso ufficio dibattimentale sarebbe «la chiave di volta dell'istituto» e lo renderebbe, quindi, «potenzialmente diverso dall'udienza preliminare, per la semplice ragione che il giudice monocratico avrà tutto l'interesse a guardare a fondo dentro il fascicolo: per sollecitare una definizione anticipata con rito alternativo, laddove gli atti non consentano una ragionevole previsione di condanna e, in caso contrario, per definire subito il processo con la sentenza di non luogo a procedere»⁽⁴³⁾.

Insomma, grazie a questo «filtro intraneo» e non «estraneo»⁽⁴⁴⁾ non dovrebbe riprodursi quel – ben noto – meccanismo psicologico che, come già ricordato, porta nell'udienza preliminare il g.u.p. a «passare la palla al diverso giudice del dibattimento senza doverne motivare le ragioni»⁽⁴⁵⁾:

(41) Così M.R. Marchetti, *Riforma Cartabia: le direttive sul dibattimento*, cit., 1019.

(42) M. Gialuz, *La «Riforma Cartabia» del sistema penale*, cit., 314, il quale, peraltro, non si nasconde le perplessità di carattere torico che l'istituto suscita (v. pure Id., *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 69). Di «scommessa» in termini di potenzialità deflattiva» parlano anche A. Bassi, C. Parodi, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021*, cit., 37, e G.L. Gatta, *Riforma della Giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della «Legge Cartabia»*, cit., 13, il quale sottolinea che «l'udienza predibattimentale mira a introdurre un filtro all'interno del medesimo ufficio giudicante – realizzato da magistrati che lavorano nello stesso ufficio, condividendo i complessivi carichi di lavoro – scommettendo sulla maggiore efficacia rispetto all'udienza preliminare, affidata a un giudice appartenente a un ufficio diverso da quello chiamato a trattare il procedimento in caso di rinvio a giudizio».

(43) Così M. Gialuz, *La «Riforma Cartabia» del sistema penale*, cit., 315; Id., *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 69.

(44) Per questa distinzione, v. E. Amodio, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., p. 14 ss., il quale sottolinea favorevolmente come il legislatore abbia preso le distanze dal modello anglo-americano, che prevede un meccanismo di filtro «estraneo» e non «intraneo» al giudizio e che rispetto all'udienza preliminare, «improntata alla logica dell'uscita dalle indagini, viene privilegiata la logica dell'entrata nel dibattimento, che mira a vagliare se l'imputazione è idonea a far nascere un giudizio».

(45) A.A. Stigliano, *La nuova udienza filtro: una nuova mini-udienza preliminare?*, cit., 78.

«se la scelta più “comoda” per i g.u.p. era la via dell'*in dubio pro iudicio*, per i tribunali monocratici sarà quella dell'*in dubio pro reo*», avendo «piena consapevolezza» dei «problemi trasversali di efficienza che attanagliano il medesimo ufficio»⁽⁴⁶⁾.

Ora, c'è davvero da augurarsi che questa scommessa possa essere vinta e che, quindi, l'istituto possa conseguire gli effetti auspicati.

Tuttavia, fare sostanzialmente leva sul «livello di attenzione nei confronti del carico di lavoro dei giudici eventualmente coinvolti dal prosieguo del processo»⁽⁴⁷⁾ significa in qualche modo enfatizzare un dato di «sociologia giudiziaria»⁽⁴⁸⁾: insomma, sembra una scommessa forse un po' azzardata o che pecca comunque di eccessivo ottimismo⁽⁴⁹⁾.

Del resto, «la difficile situazione in termini di carichi di lavoro di molti tribunali costringe già oggi i giudici che ne fanno parte ad un continuo dosaggio delle proprie forze», sicché «non ci sarà da stupirsi se essi, in qualità di giudici predibattimentali, dedicheranno meno energie ed attenzioni ad un'attività processuale che potrà essere più efficacemente svolta dai giudici del dibattimento in un momento successivo»⁽⁵⁰⁾.

E, se così fosse, evidentemente, questa «inedita» udienza predibattimentale non rappresenterebbe una effettiva occasione di garanzia per la difesa dell'imputato.

⁽⁴⁶⁾ M. Gialuz, *La «Riforma Cartabia» del sistema penale*, cit., 315; Id., *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 69.

⁽⁴⁷⁾ Così E. Marzaduri, *La riforma Cartabia e la difficile ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in *Leg. pen.* 2022, n. 1, 99.

⁽⁴⁸⁾ Cfr., ancora, E. Marzaduri, *La riforma Cartabia e la difficile ricerca di efficaci filtri predibattimentali*, cit., 99, per il quale l'«efficace contropinta psicologica» di cui si parla nella *Relazione della Commissione Lattanzi* è «collegata a premesse piuttosto precarie».

⁽⁴⁹⁾ Per A.A. Stigliano, *La nuova udienza filtro: una nuova mini-udienza preliminare?*, cit., 78, «confidare che l'udienza filtro non finisca per essere, al pari dell'udienza preliminare, un luogo per il passaggio delle carte per il sol fatto che sia celebrata da un giudice del tribunale pare una considerazione purtroppo disancorata dalla realtà dell'attuale sistema giudiziario».

⁽⁵⁰⁾ Così M. Daniele, *Udienza preliminare*, in *La riforma Cartabia della giustizia penale*, a cura di A. Conz, L. Levita, cit., XVIII ss. V. pure Id., *Il vaglio preliminare dell'accusa secondo la legge n. 134/2021*, in *Giur. it.* 2022, 1014.

R. Ianniello, *Osservazioni critiche in merito all'udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 157, sottolinea un rischio opposto ovvero «una distorsione nell'atteggiamento culturale del giudice chiamato a celebrare l'udienza filtro: sapendo di dover operare per deflazionare il defatigante dibattimento di primo grado, potrebbe divenire più sensibile a emettere sentenze di non luogo a procedere, dando ingresso nella formazione del suo giudizio a esigenze che non attengono alla stretta valutazione dei fatti».

Per contro, e qui sorge un'altra forte perplessità sull'istituto, proprio in considerazione del fatto che l'udienza predibattimentale è tenuta da un giudice del tribunale, non si può sottacere il rischio che un epilogo negativo per l'imputato possa seriamente condizionare e pregiudicare il successivo giudizio da parte del giudice dibattimentale, trattandosi per l'appunto di un giudizio formulato non da «un giudice dell'udienza preliminare – lontano idealmente e fisicamente rispetto al giudice del dibattimento» – bensì da «un componente del medesimo ufficio»⁽⁵¹⁾ ovvero dal «collega della porta accanto» del magistrato che ha tenuto l'udienza⁽⁵²⁾.

Tanto più che, con la recente riforma dell'ordinamento giudiziario, il giudice deve preoccuparsi anche dell'esito dei propri provvedimenti e non è facile, quindi, immaginare quali dinamiche potrebbero innestarsi all'interno dell'ufficio del dibattimento.

D'altra parte, se l'idea dell'udienza predibattimentale risponde ad una funzionalità di «filtro» più performante rispetto al controllo affidato al g.u.p., occorre domandarsi perché mai non sia stata trasferita la griglia preliminare nella fase predibattimentale anche nell'ambito dei processi dinanzi al collegio, istituendo un sistema più omogeneo.

Non appare nemmeno convincente l'argomentazione relativa alla scarsa rilevanza delle conseguenze della soluzione adottata sul piano dell'organizzazione giudiziaria.

Secondo la «Commissione Lattanzi», l'impatto organizzativo derivante dall'incompatibilità del giudice investito della trattazione dell'«udienza-filtro» con l'eventuale successiva celebrazione del dibattimento sarebbe agevolmente arginabile, attraverso «l'adozione di criteri tabellari che stabiliscano – come del resto già oggi accade per le incompatibilità tra g.i.p. e g.u.p. – regole predeterminate di riassegnazione dei procedimenti»⁽⁵³⁾.

⁽⁵¹⁾ Così A.A. Stigliano, *La nuova udienza filtro: una nuova mini-udienza preliminare?*, cit., 78.

⁽⁵²⁾ G. Spangher, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, cit.

Analoghe perplessità sono manifestate da M. Gialuz, *La «Riforma Cartabia» del sistema penale*, cit., 314 s., laddove osserva che il nuovo istituto dell'udienza predibattimentale «consente al giudice del dibattimento di mettere gli occhi sul fascicolo di indagine. Certo, è un soggetto diverso da quello che eventualmente celebrerà il dibattimento; ma è pur sempre un collega dello stesso ufficio»; A. de Sanctis, R. Ferrero, *Riforma del processo penale*, cit., p. 6; M.R. Marchetti, *Riforma Cartabia: le direttive sul dibattimento*, cit., 1019, la quale sottolinea, peraltro, che con tale rilievo non si intendono certo «sminuire le autonome capacità decisionali del giudice del dibattimento»; nonché da C. Trabace, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 21.

⁽⁵³⁾ V., ancora, *Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 32, ove si osserva che «anche nei tribunali di più modeste dimensioni è sempre assicurata la pre-

Al riguardo, si può agevolmente replicare come il rischio di ricadute organizzative di notevole impatto nei tribunali di piccole dimensioni appaia, invece, assolutamente concreto⁽⁵⁴⁾, come denunciato, del resto, a più riprese, in sede di indagine conoscitiva sul «d.d.l. Bonafede», soprattutto da esponenti della magistratura⁽⁵⁵⁾ e ribadito nella delibera del Csm del 22 settembre 2022 sullo schema di decreto legislativo⁽⁵⁶⁾: non va dimenticato che la geografia giudiziaria italiana evidenzia che la maggior parte dei tribunali è di dimensione medio-piccola, sicché il regime di incompatibilità che si verrebbe a creare potrebbe rappresentare una seria difficoltà, causando verosimilmente una dilatazione dei tempi processuali⁽⁵⁷⁾. La nuova incombenza assegnata al giudice del dibattimento è, infatti, prevista ad organico invariato, sia pure con il supporto dell'«ufficio del processo», la cui reale efficacia operativa, è, peraltro, ancora, tutta da misurare⁽⁵⁸⁾.

senza di almeno 3 magistrati addetti al dibattimento (tanti quanti ne occorrono per formare un collegio)».

⁽⁵⁴⁾ V., tra gli altri, R. Ianniello, *Osservazioni critiche in merito all'udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 156.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. i contenuti delle audizioni di G. Canzio, M. Cassano, P. Morosini, N. Russo, M. Zaniboni, in *Dossier n. 267/1 del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia della Camera dei deputati* sul d.d.l. A.C. 2435, *Riforma del processo penale. Indagine conoscitiva: la posizione degli auditi*, cit., 28 s.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. *Parere del Csm del 22 settembre 2022*, in *www.csm.it*, 26: «la previsione introdotta comporterà, nell'immediatezza, serie difficoltà organizzative. Infatti, la previsione della celebrazione dell'eventuale dibattimento dinanzi ad un giudice diverso da quello che ha celebrato l'udienza predibattimentale determinerà sin da subito un incremento delle ipotesi di incompatibilità alle quali, in specie nei tribunali di ridotte dimensioni, difficilmente potrà farsi fronte; analogamente, serie difficoltà organizzative scaturiranno dalla necessità di prevedere una o più udienze dedicate alla fase c.d. predibattimentale attese le notorie carenze di personale amministrativo e logistiche, legate anche all'edilizia giudiziaria. In altri termini, solo a regime sarà possibile apprezzare in termini positivi l'introduzione della nuova udienza, per il minore carico dibattimentale derivante da un più rigoroso vaglio predibattimentale; nell'immediato, invece, gli uffici giudicanti saranno senz'altro gravati dal non facile compito di adottare soluzioni organizzative e logistiche idonee a fare fronte al nuovo adempimento, delineato, peraltro, per una accresciuta platea di fattispecie di reato».

⁽⁵⁷⁾ Cfr., da ultimo, A. Natalini, *Udienza-filtro predibattimentale: l'arma per evitare processi inutili*, cit., 51.

⁽⁵⁸⁾ In questi termini M. Daniele, *Udienza preliminare*, cit., XVIII.

Per M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 69, «sarà decisivo l'ausilio dell'ufficio per il processo» che dovrebbe agevolare l'attività preliminare del giudice monocratico: di qui l'auspicio che nei tribunali «gli addetti vengano impiegati in modo mirato proprio per preparare al meglio le udienze predibattimentali».

Sull'ufficio del processo, in generale, v. V. Fanchiotti, *Il PNRR e l'ufficio del processo nella giustizia penale*, in *Dir. pen. proc.* 2022, 276 ss.; G. Fumu, *L'ufficio per il processo*, in *La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, cit., 861 ss.; N. Graziano, *Contratti a termine e spinta digitale: i veri "nodi" dell'Ufficio del processo. I profili organizzativi*, in Aa.Vv., *La riforma del processo penale. Guida alla legge n. 134 del 27*

Ma anche nei tribunali di grandi dimensioni non mancheranno le ricadute organizzative: se attualmente ogni giudice dibattimentale tiene in media tre o quattro udienze a settimana, è evidente che – in un sistema tabellare che sancisca l’alternanza dei giudici – per celebrare le udienze predibattimentali alcune udienze dibattimentali dovranno essere necessariamente soppresses⁽⁵⁹⁾, con inevitabili ripercussioni sul ruolo.

Sempre sotto il profilo organizzativo, merita di essere segnalato come le nuove udienze predibattimentali richiederanno evidentemente l’impiego anche di personale ausiliario e, benché previste in forma camerale, risulterà verosimilmente necessaria anche la disponibilità di nuove aule⁽⁶⁰⁾; anche questo aspetto rischia di creare qualche ulteriore difficoltà, stante la cronica carenza di spazi in molti uffici giudiziari.

Sarà, dunque, necessario rimodulare il documento tabellare di ciascun tribunale nella parte relativa alle udienze monocratiche, attraverso la previsione di criteri predeterminati di abbinamento fisso (ed eventualmente reciproco ove le dimensioni organiche lo impongano) tra il magistrato chiamato a celebrare l’udienza predibattimentale e quello dibattimentale, mentre, laddove l’organico dei magistrati addetti al rito monocratico lo consenta, sarà opportuno prevedere anche dei meccanismi che permettano una rotazione periodica negli abbinamenti: in questi termini si è espressa la circ. DAG n. 212208 del Ministero della Giustizia del 20 ottobre 2022⁽⁶¹⁾. L’auspicio è che il rinvio al 30 dicembre 2022 dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 ad opera dell’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 consenta agli uffici giudiziari di potersi al riguardo attrezzare nel modo migliore⁽⁶²⁾. Intanto, a chiarire i profili di diritto intertemporale, oltre alla

settembre 2021, cit., 101 ss.; Id., *Si a una nuova struttura di ausilio anche per i giudici della Cassazione. I profili organizzativi*, *ivi*, 104 ss.; R. Tecce, *L’istituzione dell’Ufficio per il processo*, in *Proc. pen. giust.* 2022, 218 ss.

⁽⁵⁹⁾ R. Ianniello, *Osservazioni critiche in merito all’udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, cit., 156.

⁽⁶⁰⁾ Il rilievo è di G. Spangher, *Riforma processo penale: l’udienza predibattimentale del rito monocratico*, in *Quot. giur.* 6 settembre 2021.

⁽⁶¹⁾ La circolare può leggersi in *Sist. pen.* 28 ottobre 2022: v. spec. 10 ss. per le «segnalazioni organizzative».

⁽⁶²⁾ In senso fortemente critico sul differimento dell’entrata in vigore della riforma ad opera del d.l. n. 162/2022 (recante «*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV 2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*»), poi conv. con modif. dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, si sono espressi G.L. Gatta, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?*, in *Sist. pen.* 31 ottobre 2022, e S. Quattrococo, *Perché il differimento dell’entrata in*

suddetta circolare, è intervenuta anche la Relazione n. 68/22 del Massimario della Corte di cassazione⁽⁶³⁾.

5. – La celebrazione di questa nuova udienza predibattimentale potrebbe, peraltro, subire in concreto una contrazione alla luce di una ulteriore innovazione, introdotta direttamente in sede di schema di decreto legislativo, ovvero la possibilità di esperire il giudizio immediato⁽⁶⁴⁾, inserita nel nuovo art. 558-*bis* c.p.p., che si limita a rinviare, nel comma 1, alle disposizioni del titolo IV del libro VI del codice, precisando che, laddove sia emesso il decreto di giudizio immediato, non si debba procedere all'udienza di comparizione predibattimentale.

Nella *Relazione illustrativa del decreto legislativo* si legge che l'innovazione si collega all'«esigenza di effettuare un coordinamento tra le norme adottate e il complessivo sistema processuale (art. 1, comma 3, della delega)» e alla «finalità acceleratoria complessivamente imposta come finalità

vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale, in *Leg. pen.* 2 novembre 2022.

Da segnalare che Trib. Siena, ord. 11 novembre 2022, in *Sist. pen.* 12 novembre 2022, con nota di G.L. Gatta, *Procedibilità a querela e rinvio della riforma Cartabia: sollevata questione di legittimità costituzionale*, ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 6, d.l. n. 162/2022 sulla base di tre diversi argomenti, due dei quali riguardano la legittimità costituzionale del ricorso al decreto-legge per il differimento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, in linea di principio dunque suscettibili di interessare ogni parte di quella riforma. Preoccupazioni per il ricorso a un decreto-legge in materia penale sono state espresse anche nel documento del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Professori di diritto penale del 4 novembre 2022, pubblicato in *Sist. pen.* 5 novembre 2022.

In senso favorevole al rinvio si era invece espresso il Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli Studiosi del processo penale con un comunicato del 29 ottobre 2022, pubblicato in *Arch. pen. (web)*.

⁽⁶³⁾ In tema, v. anche A. Natalini, *Niente di nuovo per la novella: il primo differimento dà fiato. Le novità dopo il Dl n. 162*, in *Guida dir.* 2022, n. 42, 61 s.

Cfr. *Corte Suprema di cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo – Relazione su novità normative n. 68/22 – Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162*, in *Sist. pen.* 8 novembre 2022, spec. 54 s.

Sui profili di diritto intertemporale v. pure A. Natale, *Il procedimento davanti al tribunale monocratico*, cit., p. 226 ss.

⁽⁶⁴⁾ In generale sul giudizio immediato v., tra gli altri, T. Bene, *Il giudizio immediato. Profili di politica legislativa*, Napoli 1997; Id., *sub artt. 453-458 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo II, cit., 2062 ss.; F. Siracusano, *Originari statuti e nuovi orizzonti dei giudizi immediati*, Torino 2018; L. Varanelli, *Il giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali penali*, a cura di A. Bassi, C. Parodi, Milano 2019, 605 ss.

generale della delega (art. 1, comma 1, della delega)», imponendosi «un definitivo e chiaro superamento della limitazione, di fonte giurisprudenziale per vero, all'applicazione ai reati con citazione diretta del giudizio immediato».

La *Relazione* rimarca che il silenzio serbato dal titolo III del libro VIII del c.p.p. sul giudizio immediato non poteva certo «essere interpretato come una deliberata scelta di esclusione di quel rito nei procedimenti davanti al tribunale monocratico», perché la norma cardine del raccordo fra il complesso delle norme codicistiche e il rito monocratico è l'art. 549 c.p.p., il quale «prevede una generalizzata applicazione di tutte le norme del codice, salvo quanto espressamente previsto in senso contrario e previa una valutazione in concreto di applicabilità»⁽⁶⁵⁾. Tanto è vero che «anche la giurisprudenza non ha mai dubitato che il giudizio immediato si applicasse nel procedimento davanti al tribunale monocratico nel caso di reati che provenissero da udienza preliminare, che sono anch'essi giudizi monocratici disciplinati dal libro VIII»⁽⁶⁶⁾. Infatti, «la ragione per cui, in sede giurisprudenziale, si è escluso che il giudizio immediato fosse applicabile nei procedimenti azionabili con citazione diretta è stata individuata in una assunta incompatibilità, derivante dalla mancanza nel rito a citazione diretta di un'udienza preliminare, ritenuta presupposto implicito del giudizio immediato, in quanto esso sarebbe legittimato da un'evidenza probatoria intesa come *standard* di fondatezza idonea ad escludere il vaglio dell'udienza preliminare»⁽⁶⁷⁾.

Va segnalato che anche la dottrina ha unanimemente ravvisato una incompatibilità concettuale tra procedimento a citazione diretta e giudizio immediato, essendo il modello semplificato di rito monocratico già caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e dalla conseguente anticipazione del dibattimento, mentre, facendo leva sul generale rinvio *ex art.* 549 c.p.p., non ha ravvisato alcun ostacolo all'applicazione del rito imme-

⁽⁶⁵⁾ Così la *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 153 s.

⁽⁶⁶⁾ *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 154.

La giurisprudenza è stata effettivamente costante nel ritenere il giudizio immediato ammissibile nel procedimento davanti al tribunale monocratico solo nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la *vocatio in iudicium* non avvenga tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio: v. Cass. pen., sez. I, 23 giugno 2010, n. 24170, in *C.E.D. Cass.*, n. 247945; Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 7295, Belin, *ivi*, n. 227834; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2002, n. 40489, Zagami, in *Cass. pen.* 2004, 2488.

⁽⁶⁷⁾ Così, ancora, la *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 154.

diato (sia a richiesta del pubblico ministero *ex artt.* 453-458 c.p.p., sia a richiesta dell'imputato *ex art.* 419, comma 5, c.p.p.) nei procedimenti monocratici con udienza preliminare, nonostante l'assenza di accenni all'operatività di tale rito nelle disposizioni riservate all'adozione dei procedimenti speciali (artt. 556-568 c.p.p.)⁽⁶⁸⁾.

L'introduzione dell'udienza predibattimentale, che, come l'udienza preliminare, ha tra i suoi scopi principali di vagliare preliminarmente la sostenibilità dell'azione penale, secondo la *Relazione illustrativa del decreto legislativo* ha imposto, dunque, anche nel procedimento monocratico l'applicazione di un rito come il giudizio immediato, «che ha la funzione di evitare quel vaglio quando la prova appaia evidente (ad un giudice)»⁽⁶⁹⁾.

Certo, una «lettura maliziosa» della disposizione potrebbe portare a pensare che il Governo, resosi conto delle difficoltà, soprattutto di carattere organizzativo, che potrebbe comportare la diffusa applicazione della nuova udienza predibattimentale, abbia pensato, «in zona Cesarini», di ridurne potenzialmente l'operatività, prevedendo espressamente la possibilità di instaurare il giudizio immediato, e quindi eliminando quel filtro che è stato appena introdotto⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, 9^a ed., Torino 2022, 759; S. Corbetta, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 623; M.F. Cortesi, *Il procedimento*, cit., 756; S. Lonati, *Il procedimento penale davanti al tribunale monocratico: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, cit., 174 s.; E. Marzaduri, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 724 e 730 s.; M. Montagna, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in C. Fiorio, R. Fonti, M. Montagna, *Corso di procedura penale*, Firenze 2019, 651 s.; C. Pansini, *Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica*, in A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, A. Furguele, M. Menna, C. Pansini, N. Triggiani, C. Valentini, *Manuale di diritto processuale penale*, 3^a ed., Torino 2018, 696 s.; A. Pellegrino, *I procedimenti speciali avanti al tribunale in composizione monocratica*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Giuffrè 2003, 601; M. Scaparone, *Procedura penale*, 5^a ed., II, Torino 2017, 202; G. Spangher, *Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica*, in O. Dominioni, P. Corso, A. Gaito, G. Spangher, N. Galantini, L. Filippi, G. Garuti, O. Mazza, G. Varraso, D. Vigoni, *Procedura penale*, 7^a ed., rist. agg., Torino 2020, 691 e 693; P. Tonini, C. Conti, *Manuale di procedura penale*, 22^a ed., Milano 2021, 867 s.; G. Tranchina, F. Siracusanò, *Il procedimento per i reati di cognizione del tribunale in composizione monocratica*, in D. Siracusanò, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, ed. a cura di G. Di Chiara, V. Patané, F. Siracusanò, Milano 2018, 728.

⁽⁶⁹⁾ *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 154.

⁽⁷⁰⁾ M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 69, rammenta che la modifica «è stata alquanto dibattuta in fase preparatoria, posto che, sul piano sistematico, sembra confermare una sostanziale equiparazione tra l'udienza predibattimentale e l'udienza preliminare: in fondo, il rito speciale postula di saltare una o più fasi in senso tecnico, mentre l'udienza predibattimentale è solo una porzione della fase del giudizio».

È anche vero, però, che – come si legge sempre nella *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo* – con l'introduzione del c.d. «immediato custodiale», è stato ormai da tempo superato il presupposto unico dell'«evidenza della prova», sicché, considerato anche l'ampliamento del novero dei reati azionabili con la citazione diretta, sarebbe in effetti risultato «irragionevole» precludere questo «strumento di accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare»⁽⁷¹⁾.

6. – Si è finora cercato di evidenziare le tante ombre che sembrano addensarsi all'orizzonte di questo nuovo istituto, sia dal punto di vista delle ricadute sul piano dell'organizzazione giudiziaria, sia riguardo alla sua reale capacità selettiva delle accuse e, dunque, sulla sua effettiva valenza deflattiva.

La capacità di evitare dibattimenti inutili, e di rappresentare quindi una garanzia per l'imputato, attraverso l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere, è tutta da dimostrare e si affida, di fatto, alla «speranza» che i presidenti dei tribunali stimolino i loro colleghi al «massimo rigore nell'individuazione dei casi meritevoli di andare a giudizio»⁽⁷²⁾. Naturalmente, bisognerà verificare come la giurisprudenza di legittimità interpreterà il canone della «ragionevole previsione di condanna».

Ma tra tante ombre, è possibile intravedere anche delle luci: sono rappresentate dalla seconda finalità che viene riconosciuta a questa udienza predibattimentale nella *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo*, ovvero il compimento di tutte le attività prodromiche allo svolgimento del dibattimento.

È in tale udienza, infatti, che si procederà alla verifica della regolare costituzione delle parti⁽⁷³⁾, alla trattazione delle questioni preliminari, alla

⁽⁷¹⁾ *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 154.

⁽⁷²⁾ M. Daniele, *Il vaglio preliminare dell'accusa secondo la legge n. 134/2021*, cit., 1014.

Il rischio che l'udienza predibattimentale possa appesantire il carico di lavoro degli uffici giudiziari qualora il «filtro» non risulti «sufficientemente efficace» è da ultimo sottolineato da F. D'Alessio, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio*, cit., 553. «Resta ferma e preliminare ad assicurare la funzionalità della nuova disciplina la cura che il pubblico ministero saprà comunque assicurare nell'operare la sua selezione tra le scelte di azione e quelle di archiviazione»: così la circ. DAG n. 212208 del Ministero della giustizia, cit., 8.

⁽⁷³⁾ Ciò ha reso necessario modificare il contenuto dell'art. 79 c.p.p. in tema di termini per la costituzione di parte civile.

eventuale remissione della querela, alla richiesta di accesso ai riti alternativi⁽⁷⁴⁾.

Sotto questo profilo, a prescindere dai sopra richiamati problemi organizzativi – che sarebbero in parte superabili con un rilevante ampliamento dell'organico –, l'udienza potrebbe dunque svolgere una funzione utile all'interno del complessivo sistema processuale come «udienza di smistamento» destinata alle attività preparatorie del dibattimento e come sede di celebrazione dei riti speciali, ulteriormente incentivati dalla riforma: giudizio abbreviato, patteggiamento, ma anche messa alla prova, tenuto conto che l'elevazione della cognizione del tribunale monocratico con citazione diretta per alcuni reati previsti con pena fino a sei anni di reclusione e la contestuale modifica dell'art. 168-*bis* c.p. rende possibile pure per gli imputati di tali reati di poter appunto beneficiare dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, in passato preclusa dal tetto massimo di pena non superiore a quattro anni. L'istanza di accesso a tali riti e la domanda di oblazione devono essere proposte a pena di decadenza prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Senza dire della possibilità di applicare, con tale sentenza, la pronuncia di estinzione del reato per tenuità del fatto *ex art.* 131-*bis* c.p.⁽⁷⁵⁾.

Riguardo alle questioni preliminari contemplate dall'art. 491 c.p.p., va rimarcato che, laddove non siano proposte in questa sede, risulteranno successivamente precluse. C'è differenza, dunque, con i diritti delle parti in relazione ai processi che transitano nell'udienza preliminare, dove la deduzione di talune questioni non vieta che esse siano riproposte nella fase dibattimentale (incompetenza per territorio o connessione, esclusione della parte civile e di altre parti, nullità relative, riunione o separazione dei processi); la presenza del doppio controllo eventuale è esclusa nei procedimenti dinanzi al tribunale monocratico. Certo, la difformità si potrebbe giustificare per l'esigenza di maggiore speditezza che il legislatore assegna al giudizio monocratico; tuttavia, l'identità strutturale e delle situazioni soggettive tra l'udienza preliminare e quella predibattimentale lascia aper-

⁽⁷⁴⁾ V. la *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 152.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. sul punto la *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 152: «Non si è ritenuto di esplicitare che un esito possibile è anche quello previsto dall'art. 131-*bis* c.p., in quanto tra gli esiti ordinari dell'udienza vi è anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in presenza di una causa di non punibilità, che include, quindi, anche la pronuncia di cui all'art. 131-*bis* c.p.».

to l'interrogativo sulla ragionevolezza della distinzione, soprattutto quanto agli spazi difensivi.

All'udienza predibattimentale è stato attribuito anche il compito di definire l'oggetto del giudizio, consentendo al giudice, sentite le parti, un'articolata possibilità di intervento sull'imputazione, sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti di indagine.

In questo modo, da un lato, si evita l'inutile restituzione degli atti al pubblico ministero, quando l'imputazione è formulata in termini tali da comportare la nullità, consentendo una modifica nel contraddittorio. Dall'altro lato, si attenua l'eventualità che le più ampie e diverse problematiche connesse all'imputazione (se già emergono in questa fase dagli atti di indagine, come spesso accade) provochino soltanto in esito al dibattimento un provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero *ex art.* 521 c.p.p., oppure determinino l'innestarsi delle vicende modificative di cui agli artt. 516 ss. c.p.p., che sono in ogni caso causa di inefficienza e complicazioni⁽⁷⁶⁾.

Considerato che nel rito a citazione diretta i procedimenti spesso non sono adeguatamente istruiti nelle indagini – anche perché le carenze di personale negli uffici di Procura impediscono una personalizzazione del fascicolo –, sicché la formulazione dell'imputazione, talvolta opera di magistrati onorari, investiti delle funzioni senza adeguata formazione e tirocinio, è spesso approssimativa e generica, questo controllo sull'imputazione può in effetti rivelarsi utile e prezioso, a patto che sia effettivo e penetrante⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷⁶⁾ In questi termini la *Relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 153, che così prosegue: «Per effetto di questi interventi, salvo i casi in cui le novità emergano solo dal dibattimento, oggi il *thema decidendum* diviene oggetto di verifica preliminare nel contraddittorio, anche in relazione alla definizione giuridica, come la delega ha imposto facendo riferimento al fatto che debba essere esaminata anche la correttezza degli articoli di legge richiamati. In ogni caso, a maggior garanzia, si è previsto che, nel caso in cui l'imputato non sia fisicamente presente all'udienza, il verbale contenente la modifica dell'imputazione sia a lui notificato, anche per consentire l'eventuale accesso ai procedimenti speciali, e si è fissato un termine dilatorio per la celebrazione dell'udienza alla quale il processo dovrà essere rinviato».

⁽⁷⁷⁾ In tal senso v. C. Trabace, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 13. Stigmatizza la formulazione frettolosa, generica o scorretta delle imputazioni nei procedimenti a citazione diretta, sottolineando che le azioni sono spesso esercitate «in modo apparente», F. Trapella, *La citazione diretta a giudizio*, cit., 3043.

7. – È innegabile, comunque, che siamo di fronte a un istituto ibrido: una udienza definita predibattimentale e celebrata da un giudice del dibattimento che si può concludere con un provvedimento tipico dell'udienza preliminare come la sentenza di non luogo a procedere (scelta, evidentemente, motivata anche dalla necessità di consentirne la revoca); un giudizio immediato, tradizionalmente configurato come rito accelerativo del dibattimento perché privo dell'udienza preliminare, che invece, nel caso di specie, elide l'udienza predibattimentale.

Riflettendo sulla soppressione dell'udienza preliminare per una serie di reati, ora ricompresi nella cognizione del tribunale monocratico con citazione diretta, sul rapporto tra udienza predibattimentale e udienza dibattimentale e sul rischio – che si è cercato di evidenziare – che questo nuovo segmento processuale non sia idoneo a conseguire gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, potendo paradossalmente essere a sua volta fonte di ulteriori ritardi e lungaggini, soprattutto se non vi saranno interventi significativi sull'organizzazione giudiziaria, viene da pensare che coglieva esattamente nel segno chi – in riferimento al c.d. «d.d.l. Orlando», che pure aveva come obiettivo di assicurare la durata ragionevole dei processi ed è stato poi approvato come l. 23 giugno 2017, n. 103 – scriveva efficacemente che fino a quando i procedimenti in entrata supereranno, di gran lunga, le capacità di trattazione del sistema, «l'ingorgo» è garantito: si può soltanto decidere in quale segmento del procedimento si andrà a formare⁽⁷⁸⁾.

⁽⁷⁸⁾ Così T. Padovani, *DDL processo penale: la riforma promette, ma non mantiene*, in *Guida dir.* 2015, n. 43, 9, secondo il quale gli interventi di modifica che si erano allora previsti non erano in grado certamente di «assicurare la ragionevole durata prescritta dalla Costituzione e dalla CEDU, per la quale servirebbe molto di più (ad esempio superare il tabù dell'obbligatorietà dell'azione penale)».